



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE MAGRINI MARCHETTI

Liceo Scientifico Istituto Tecnico settori Economico e Tecnologico

33013 GEMONA DEL FRIULI (UD) via Praviolai, 18 tel. 0432/981436-981632 fax 0432/970373

codice scuola UDIS01800D

codice fiscale 94134560302

www.isismagrinimarchetti.it

udis01800d@istruzione.it

udis01800d@pec.istruzione.it

Prot. n. 7872/A35

Gemona del Friuli, 19 ottobre 2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO


- Vista la normativa in vigore in materia di divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblico,
- Visto in particolare l'art. 4 del D.L. 12/9/2013 n. 104 (G.U. n. 214 del 12/9/2013 che ha esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie tali divieti,
- Atteso che tale norma (comma 2) ha vietato altresì l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie prevedendo nel contempo (comma 3) specifiche sanzioni amministrative pecuniarie,
- Ritenuto di disporre in via organizzativa e procedurale al fine di consentire presso l'istituzione scolastica il puntuale rispetto dei divieti disposti dalla vigente normativa statale,
- Visto l'art. 25 del Dlgs 165/2001,

DISPONE

1. L'incarico di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni del divieto di fumo in qualsiasi locale e pertinenza all'aperto dell'edificio scolastico, di verbalizzare e di riferire all'Autorità competente, con obbligo in ogni caso di informare il Dirigente Scolastico è affidato al
prof. Marcello CIANCIO
2. In conformità alle disposizioni di cui agli art. 13-17 della Legge 689/1981 e succ. modifiche ed integrazioni nonché dell'art. 4 commi 3 e 4 del D.L. 104/2013 il predetto dipendente è incaricato della vigilanza, dell'accertamento e della contestazione delle infrazioni, di propria iniziativa e su richiesta di chiunque intenda far accertare infrazioni al divieto. Il predetto, nel momento in cui opera per l'applicazione della Legge 11.11.1975 n. 584, esercita la funzione di Pubblico Ufficiale.
3. Le infrazioni devono essere contestate immediatamente al trasgressore della violazione. A tal fine deve essere redatto, in triplice copia, il verbale di contestazione su apposito modello delle quali una va consegnata al trasgressore. Detto verbale deve contenere le generalità del trasgressore e gli estremi della violazione compiuta nonché le modalità con le quali può avvenire il pagamento della sanzione in forma ridotta entro sessanta giorni da contestazione (in banca o presso gli uffici postali) utilizzando l'apposito modello F23, indicando il codice tributo 131T e la causale del versamento "infrazione al divieto di fumo". Quando non sia possibile procedere immediatamente alla contestazione tramite notifica del verbale lo stesso è inviato a mezzo posta entro 90 giorni dall'accertamento dell'infrazione a cura dell'incaricato di cui al punto 1. Copia dell'avvenuto versamento della sanzione va fatto pervenire tramite la segreteria della scuola all'accertatore. Trascorsi inutilmente i termini per il versamento, l'accertatore procederà a presentare rapporto al Prefetto di Udine - Ufficio Territoriale di Governo.
4. E' individuato quale destinatario di scritti difensivi il Direttore S.G.A. dell'Istituzione Scolastica. Eventuali ricorsi in opposizione avverso l'ingiunzione di versamento della sanzione, invece, sono inviati al Prefetto di Udine - Ufficio Territoriale di Governo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Graziella Covre



A tutto il personale
All'Albo

SEDE
SEDE